



CONTRATTO DI APPALTO PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA MANUTENZIONE E RIPOSIZIONAMENTO DEI SEGNALEMENTI DI PERIMETRAZIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLE TREMITI.

Repertorio n.

Raccolta n.

L'anno duemilatredici, il giorno ____ del mese di ____ in ____ innanzi a me Dott. _____, notaio in _____ con studio in Via _____ n. ____, iscritto nel collegio _____;

si sono costituiti i signori:

- SOLDANO Luca, nato a Roma il 18.10.1969, nella sua qualità di Direttore f.f. del Parco Nazionale del Gargano, ente gestore della Riserva Naturale Marina Isole Tremiti, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse dell’Ente che rappresenta, C.F. 94031700712 e P.IVA 03062280718, per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 000 del 00/02/2013, nel presente atto denominato semplicemente "stazione appaltante";

b) Sig. _____, nato a _____ il __.__.19__, domiciliato per la carica ove infra, interveniente al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante dell’Impresa _____ con sede in _____ (____) alla via _____ N. ____, codice fiscale _____ e numero di iscrizione nel registro delle imprese di _____ - numero R.E.A. _____, con i poteri, per quanto infra,

quali lo stesso a tutt'oggi dichiara di possedere in base al vigente statuto sociale, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "appaltatore".

I costituiti, della cui identità personale io Notaio sono personalmente certo,

PREMESSO CHE

- con Decreto Interministeriale del 14/07/1989 è stata istituita la Riserva Marina delle Isole Tremiti;

- tale decreto prevedeva, tra l'altro, la suddivisione della stessa riserva in tre zone: "A - riserva integrale", "B - riserva generale", "C - riserva parziale";

- con Decreto del Presidente della Repubblica del 5 giugno 1995 è stato istituito l'Ente Parco Nazionale del Gargano;

- la legge quadro sulle aree protette, L. 394/91, all'art.19, comma 2, prevede che qualora un'Area Marina Protetta sia istituita in acque confinanti con un'area protetta terrestre, la gestione è attribuita al soggetto competente per quest'ultima;

- con deliberazione di Giunta Esecutiva, n. 170 del 20/12/2004, si è affidato l'appalto per la fornitura e posa in opera di segnalamenti marittimi delimitanti le zone "A" e "B" dell'Area Marina Protetta "Isole Tremiti", alla ditta Research S.p.A. di Bacoli (NA);

- i lavori di cui sopra sono stati ultimati in data 02/08/2005, così come dal relativo certificato di ultimazione dei lavori in data 11/08/2005;

- alcuni dei segnalamenti marittimi posati in opera e delimitanti le zone A e B dell'AMP delle Isole Tremiti, sono stati danneggiati da eventi meteomarinari straordinari e successivamente sono andati alla deriva;

- l'Ente Parco ha provveduto al recupero e alla messa in sicurezza di alcune delle boe andate alla deriva.

Considerato che:

- occorre ripristinare lo stato dei segnalamenti marittimi per la delimitazione delle zone A e B della Riserva Marina delle Isole Tremiti;

- con nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura prot. DPN-2012-0001981 del 27.01.2012

si autorizzava, per il ripristino dei segnalamenti marittimi non funzionanti, la spesa straordinaria di € 100.000,00 assunta nel bilancio dell'Ente con variazione di bilancio approvata con delibera n.16 del 19.09.2012;

- con note n. 44056 del 04.12.2012 e n. 1189 del 07.01.2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione per la Protezione della Natura, riteneva ammissibile, per il ripristino dei segnalamenti marittimi non funzionanti, il finanziamento di ulteriori € 78.650,00, assunti nel bilancio dell'Ente con variazione di bilancio approvata con delibera n. 34 del 27/12/2012.

Attesa la necessità di procedere celermente al ripristino a mare dei segnalamenti andati alla deriva, allo scopo di facilitare, non solo l'utenza del mare all'individuazione delle aree sottoposte a speciali vincoli, ma anche il personale del Corpo della Capitaneria di Porto preposto all'attività di vigilanza.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 181 del 17.04.2012 con la quale si definiva di individuare un soggetto di cui all'art. 90 comma 1 lett. d,e,f,g,h, per affidare l'incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori di manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti e, in particolare, precedere tale scelta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 267 del D.P.R. n. 207/2010, dalla raccolta di manifestazioni di interesse di tecnici specializzati in materia.

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 340 del 11.07.2012 con la quale si procedeva ad attivare, tra i soggetti che avevano manifestato disponibilità all'incarico, la procedura negoziata prevista ai sensi dell'art. 125 del D.Lvo 163/2006 mediante applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.Lvo 163/2006.

Viste le determinazioni dirigenziali n. 405/2012 e 482/2012 con cui si aggiudicava prima in via provvisoria e successivamente in via definitiva l'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti dell'Area Marina Protetta Isole Tremiti alla società Prisma srl (P.IVA 04793881212) con sede legale in

Sant'Agnello (NA) alla via Mons. Bonaventura Gargiulo n.13 per l'importo complessivo, Iva inclusa, di € 12.800,00.

Preso atto della stipula della convenzione n. rep 36 del 31/10/2012, relativa all'affidamento dell'incarico di progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori di manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti dell'AMP Isole Tremiti, regolante i rapporti tra l'Ente Parco e la Società Prisma S.r.l.

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 635 del 11.12.2012 con cui si approva il progetto definitivo completo di tutti gli allegati redatto dalla Prisma S.r.l di Sant'Agnello (NA), relativamente alla manutenzione straordinaria e al ripristino in opera dei segnalamenti marittimi della AMP Isole Tremiti per un importo complessivo di € 180.000,00, trasmesso a questo Ente con nota ns. prot. n.6134 del 10/12/2012.

Atteso che la Prisma S.r.l con sede a Sant'Agnello (NA) consegnava, in data 21/12/2012, giusta nota prot. n. 6465, N° 3 copie cartacee e una copia digitale su supporto CD rom, del Progetto esecutivo relativo alla manutenzione straordinaria e riposizionamento dei segnalamenti marittimi della Riserva Marina delle Isole Tremiti per un importo complessivo di € 180.000,00.

Richiamato il verbale di validazione del progetto esecutivo reso ai sensi dell'art. 55 del D.P.R 207 del 5 ottobre 2010 sottoscritto in data 21.12.2012 dal Responsabile del Procedimento in contraddittorio con il progettista.

- Vista la determinazione dirigenziale n.000 del 00/02/2013 con cui si approvava il progetto esecutivo relativo all'intervento in questione redatto dalla ditta Prisma S.a.s. e il quadro economico dell'intervento.

- Richiamata medesima Determinazione Dirigenziale n. 000 del 00/02/2013 con cui si disponeva di indire la procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 comma 5 con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006 per l'affidamento delle forniture e dell'esecuzione dei lavori per la manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti di perimetrazione della amp isole tremiti e di approvare tutta la documentazione di gara;

- Vista la determinazione dirigenziale n.000 del 00/00/2013 con cui si prendeva atto delle risultanze della gara di appalto esperita, si approvava il relativo verbale di gara del 00/00/2013 e si aggiudicava in via provvisoria alla ditta, con sede in (.....), le forniture e dell'esecuzione dei lavori per la manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti di perimetrazione della amp isole tremiti per un importo totale di euro al netto di IVA;
- Vista la determinazione dirigenziale n.000 del 00/00/2013 con cui si prendeva atto delle risultanze della verifica dei requisiti di ammissione e l'insussistenza delle cause di esclusione dalla gara, oltre ai requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/organizzativa previsti dal bando, e si aggiudicava in via definitiva alla ditta, con sede in (.....), le forniture e dell'esecuzione dei lavori per la manutenzione e riposizionamento dei segnalamenti di perimetrazione della amp isole tremiti per un importo totale di euro al netto di IVA;
- che gli adempimenti posti dal D. Lgs n°81/2008 saranno adempiuti dalla Ditta attraverso a redazione del proprio documento di Valutazione dei rischi (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi dell'art. 131 comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Tra le parti come sopra costituite, previa ratifica e conferma della narrativa che precede si stipula e conviene quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1. RICHIAMO

La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

ARTICOLO 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

La stazione appaltante concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto della fornitura e dei lavori citati in premessa. L'appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

ARTICOLO 3. CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

E' estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico estimativo allegato al progetto.

ARTICOLO 4. AMMONTARE DEL CONTRATTO.

1. L'importo contrattuale ammonta ad euro _____ (_____) di cui:

- a) euro (.....) per lavori veri e propri e forniture;
- b) euro (.....) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato a CORPO ai sensi dell'art. 53, comma 4 del D.Lgs. 12/04/2006, n. 163.

ARTICOLO 5. DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

L'appaltatore ha eletto domicilio nel comune di _____-_____ in Via _____ n. ____;

E' autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'appaltatore, il signor _____.

Se l'appaltatore non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'appaltatore, previa motivata comunicazione.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

ARTICOLO 6. TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI.

1. I lavori devono essere consegnati ed iniziati improrogabilmente entro la data del
2. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato al

ARTICOLO 7. PENALE PER RITARDATA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

In caso di ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine di cui al precedente art. 6, comma 2, non giustificato da cause di forza maggiore, verrà applicata una penale nella misura di € 500,00 per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo sui termini stabiliti, salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno, fino ad un massimo pari al 10% dell'importo contrattuale, oltre il quale il contratto di aggiudicazione si risolve. Le somme dovute a titolo di penale dall'affidatario sono trattenute dall'Ente Parco sugli importi dovuti. La risoluzione del contratto attribuisce all'Ente Parco il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva prestata, salva ed impregiudicata ogni pretesa risarcitoria da parte dell'Ente.

ARTICOLO 8. ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge.

In ogni caso si intendono comprese in appalto e perciò a carico dell'appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- f) la custodia e la conservazione delle opere e dei segnalamenti fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di esecuzione.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore

è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

ARTICOLO 9. INVARIABILITÀ DEL CORRISPETTIVO.

Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

ARTICOLO 10. VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO.

Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell'art. 163 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010.

In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

ARTICOLO 11. PAGAMENTI IN ACCONTO E PAGAMENTI A SALDO. TRACCIABILITA' FINANZIARIA

1. Non è dovuta alcuna anticipazione.

2. Il primo acconto, nella misura del 40% dell'importo di contratto, sarà emesso alla verifica della presenza in cantiere di tutti i materiali occorrenti ai lavori, con specifico riguardo ai segnalamenti e ai sistemi di ormeggio;

3. Il secondo acconto, nella misura del 40% dell'importo del contratto sarà emesso ad ultimazione dei lavori di installazione e dopo certificazione di regolare esecuzione da parte del Direttore dei lavori;

4. Il saldo dell'importo contrattuale, pari al rimanente 20 % (comprensivi anche degli oneri relativi alla voce Gestione del Sistema) effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e dei servizi offerti in sede di gara.

5. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori, ad eccezione degli oneri previsti per la voce Gestione del Sistema, è pagato, quale rata di saldo, dopo l'approvazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

6. Al fine del rispetto di quanto previsto dall'art. 3, legge n. 136/2010, così come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni con legge 217/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, la ditta aggiudicatrice dichiara che il conto corrente dedicato alla gestione dei flussi derivanti dall'esecuzione del presente contratto di appalto è il seguente:

IBAN:

In esecuzione di quanto previsto dall'art. 3, comma 7, L. n. 136/2010 le persone autorizzate con delega o procura ad operare su di esso sono i seguenti:

.....

.....

Le parti, di comune accordo, stabiliscono che è clausola di nullità assoluta del presente contratto, ex art. 3, comma 8, legge n. 136/2010, così come interpretato e modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni con

legge 217/2010, il mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità sopra richiamati.

ARTICOLO 12. RITARDO NEI PAGAMENTI.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all'articolo 142 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145 del 2000.

Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

ARTICOLO 13. REGOLARE ESECUZIONE E COLLAUDO, GRATUITA MANUTENZIONE.

Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di due mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro due mesi dall'ultimazione dei lavori.

L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

ARTICOLO 14. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

- d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81;
- j) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

ARTICOLO 15. CONTROVERSIE.

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la stazione appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui al primo comma del presente articolo, possono essere deferite ad arbitri, ai sensi dell'articolo 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Le controversie che non si fossero potute definire in via amministrativa tramite il collegio arbitrale saranno deferite al Giudice Ordinario . Il Foro competente è quello di Foggia.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

ARTICOLO 16. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA.

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'articolo 18, comma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55.

Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto.

ARTICOLO 17. SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE.

L'appaltatore, ha depositato presso la stazione appaltante:

- a) il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo redatto ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- b) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onere e obbligo;
- c) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b) e il piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) si intendono allegati al presente contratto anche se non materialmente e fisicamente uniti al medesimo.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al primo comma del presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

ARTICOLO 18. ADEMPIMENTI IN MATERIA ANTIMAFIA.

Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale ai sensi dell'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia di cui all'articolo 9 del D.P.R. n. 252 del 1998, rilasciata in data _____ al numero _____ dal Registro delle Imprese di _____, tenuto presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di _____, ai sensi dell'articolo 6 del citato D.P.R.

ARTICOLO 19. GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA.

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria mediante Polizza fideiussoria n. in data rilasciata da, agenzia di per l'importo di € pari al 10 per cento dell'importo del presente contratto.

La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

ARTICOLO 20. RESPONSABILITÀ VERSO TERZI E ASSICURAZIONE.

Ai sensi dell'articolo 129 del D.Lgs. n. 163/2006 l'appaltatore è obbligato a stipulare una garanzia mediante polizza assicurativa che tenga indenne la

stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, con previsione della garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla emissione del collaudo provvisorio o C.R.E.

L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione relativa alla copertura dei rischi dei danni ad opere ed impianti anche preesistenti verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori per l'importo di € 180.000,00 e responsabilità civile (RCT) con un massimale pari ad € 500.000,00 con polizza numero in data rilasciata da, agenzia di

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 21. DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO.

Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- il capitolato speciale d'appalto;
- gli elaborati grafici progettuali;
- l'elenco dei prezzi unitari;
- i piani di sicurezza previsti.

ARTICOLO 22. RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI.

Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D.Lgs. n. 163/2006.

ARTICOLO 23. SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE.

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore.
2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello

della data di emissione del collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, scritto a norma di legge, con sistema elettronico, da persona di mia fiducia, su facciate intere e su parte della di fogli sottoscritto a norma di legge, previa lettura di esso da me data, alla continua presenza dei testimoni, alle parti costituite che, interpellate, lo approvano dichiarandolo conforme alla propria volontà da me personalmente indagata.

Il presente atto viene sottoscritto alle ore